



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In Nome Del Popolo Italiano**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:  
dott.ssa Margherita Cassano - Presidente  
dott. Giacomo Travaglini - Presidente di Sezione  
dott.ssa Lucia Tria - Presidente di Sezione  
dott. Alberto Giusti - Presidente di Sezione  
dott. Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe - Consigliere  
dott.ssa Annalisa Di Paolantonio  
dott. Giuseppe Grasso  
dott. Emilio Iannello  
dott. Marco Rossetti - Consigliere rel.  
ha pronunciato la seguente

**Oggetto:** disciplinare magistrati - revoca del provvedimenti archiviazione - presupposti - rinvio a giudizio - configurabilità come "elemento nuovo" - ammissibilità.

**S E N T E N Z A**

sul ricorso n. 25023/23 proposto da:

-) [redacted] domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [redacted]

- *ricorrente* -

*contro*

-) **Ministero della giustizia; Procuratore Generale presso la Corte di cassazione;**

- *intimati* -

avverso la sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura 31 ottobre 2023 n. 83;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 luglio 2024 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per la parte ricorrente, l'Avvocato [redacted]

**FATTI DI CAUSA**

1. Gli antefatti.





██████████ all'epoca dei fatti Sostituto Procuratore della Repubblica, nel 2012 denunciò alla competente Procura della Repubblica di avere ricevuto una lettera anonima contenente dei proiettili.

Ne scaturì una indagine nel corso della quale ██████████ interrogato il 12.5.2012 dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ██████████ accusò di corruzione due colleghe ██████████ e un avvocato ██████████

1.1. ██████████ conosciute le suddette dichiarazioni, denunciarono ██████████ per calunnia.

1.2. Dai suddetti fatti nacquero due procedimenti penali:

- l'uno a carico di ██████████ per corruzione, scaturito dalle dichiarazioni di ██████████

- l'altro a carico di ██████████ per calunnia, scaturito dalla denuncia di ██████████

Da questi due procedimenti penali gemmarono altrettanti procedimenti disciplinari a carico dei due magistrati indagati.

1.3. ██████████ fu sottoposto al procedimento c.d. "predisciplinare" contraddistinto dal n. ██████████ al procedimento disciplinare contraddistinto dal n. ██████████

Ambedue questi procedimenti vennero archiviati dalla Procura Generale presso la Corte di cassazione nell'arco di 15 giorni l'uno dall'altro.

1.3.1. Dapprima, con decreto 16.12.2014, fu archiviato il procedimento "predisciplinare" a carico di ██████████

L'archiviazione fu motivata in base all'assunto che le accuse di ██████████ si erano rivelate infondate, e spiegabili alla luce del rapporto gravemente conflittuale sul piano personale esistente tra accusatore ed accusata, in passato legati da una relazione sentimentale, e poi reciprocamente accusatisi di *stalking*, lesioni, persecuzioni varie.





1.3.2. Poi, con decreto 2.1.2015, fu archiviato il procedimento predisporre a carico di [REDACTED]

L'archiviazione fu motivata affermando che "data la globale identità di materia", le stesse ragioni che giustificarono l'archiviazione del procedimento disciplinare a carico di [REDACTED] giustificavano altresì l'archiviazione del procedimento penale a carico di [REDACTED]

Nello stesso provvedimento la Procura preconizzò essere "implausibile" che il procedimento penale per calunnia a carico di [REDACTED] potesse concludersi con un esito condannatorio.

## 2. I fatti di causa.

Il procedimento penale a carico di [REDACTED] per il delitto di calunnia tuttavia proseguì e, dopo che l'indagine a suo carico transitò *ratione loci* prima da [REDACTED] e poi da [REDACTED] l'Autorità inquirente ne chiese il rinvio a giudizio in data 2.5.2016. All'esito del giudizio [REDACTED] il 28.4.2017 fu riconosciuto dal GUP presso il Tribunale di [REDACTED] colpevole del delitto di calunnia, e condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

2.1. In particolare, a [REDACTED] furono attribuiti in primo grado due reati:

a) avere falsamente accusato [REDACTED] d'un abuso d'ufficio ("capo A");

b) avere falsamente accusato [REDACTED] e [REDACTED] di corruzione ("capo B").

La condanna per il "capo A" fu annullata senza rinvio dalla Cass. pen., sez. VI, 30.4.2020 n. 13540.

Quella per il "capo B" divenne invece definitiva per effetto della medesima sentenza di cassazione appena ricordata.

2.2. In seguito alla notizia della richiesta di rinvio a giudizio dapprima il Ministro della giustizia (8.6.2016) e poi il Procuratore Generale presso





questa Corte (21.7.2016) promossero l'azione disciplinare, poi sospesa nell'attesa della definizione del processo penale.

2.3. Concluso il processo penale, la Procura Generale, preso atto dell'assoluzione dal "capo A" (falsa accusa di un abuso d'ufficio), con atto del 1.6.2020 (quando era già pendente il procedimento disciplinare concluso dalla sentenza oggi in esame) chiese alla Sezione Disciplinare di archiviare la relativa contestazione disciplinare.

La Sezione Disciplinare con ordinanza n. 8/2021 provvide in conformità.

2.4. Infine, con sentenza 31.10.2023 n. 83 la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura irrogò a [REDACTED] la sanzione della rimozione.

Per quanto in questa sede rileva, la Sezione Disciplinare ritenne che:

a) la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura il 1.6.2020 aveva ad oggetto solo una delle due incolpazioni ascritte a [REDACTED] quindi legittimamente il processo disciplinare proseguì con riferimento all'altra (p. 10);

b) l'archiviazione del 2.1.2015 non impediva il promovimento, l'anno dopo, d'una nuova azione disciplinare (pp. 11-21). Questa conclusione fu motivata dalla Sezione con argomenti così riassumibili:

-) quando la Procura dispose l'archiviazione del procedimento disciplinare (2.1.2015) aveva a sua disposizione solo le denunce per calunnia sparte da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]

-) quando [REDACTED] fu prosciolta dalle accuse di corruzione; quando i relativi atti confluirono nel procedimento penale per calunnia a carico di [REDACTED] quando gli atti dell'uno e dell'altro procedimento furono trasmessi alla Procura Generale, solo allora questa poté avere un "*quadro complessivo della vicenda*", il quale costituiva "*un elemento di novità*" e giustificava il promovimento *ex novo* dell'azione disciplinare;





c) era irrilevante la circostanza che la Procura Generale, solo in sede di discussione, chiese che l'incolpato fosse condannato non ai sensi dell'art. 4, lettera (d), d. lgs. 109/06, ma ai sensi dell'art. 4, lettera (a). Tale richiesta, infatti, lasciava immutati i fatti posti a fondamento dell'incolpazione, e non aveva nuociuto al diritto di difesa;

d) la rimozione era l'unica sanzione adeguata, avuto riguardo alla gravità oggettiva del reato commesso ed all'elemento soggettivo, ritenuto "allarmante".

3. La sentenza di condanna è stata impugnata per cassazione da [REDACTED] con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria.

L'Avvocatura dello Stato non ha depositato un controricorso, ma solo un "atto di costituzione" al fine di partecipare alla discussione in pubblica udienza.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

#### 1. Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo la sentenza è censurata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di improcedibilità, a sua volta fondata sulla violazione del divieto di *bis in idem*.

Il lungo motivo (pp. 4-42) contiene plurime censure che possono così essere riassunte:

a) l'azione disciplinare promossa nel 2016 era un *duplicato* di quella iniziata nel 2013 e archiviata il 2.1.2015 (p. 9-10);

b) l'una e l'altra infatti erano basate sui medesimi fatti materiali (p. 10; p. 21, ultimo capoverso; pp. 37-38);

c) la circostanza che solo nel 2016 fu chiesto il rinvio a giudizio di [REDACTED] non costituiva un "fatto nuovo" tale da giustificare una nuova contestazione disciplinare, perché la richiesta di rinvio a giudizio era basata sui medesimi elementi già acquisiti tre anni prima dalla Procura di [REDACTED] e posti a fondamenti della prevedente contestazione disciplinare (p. 16-18);





d) l'identità tra la prima e la seconda azione disciplinare era confermata dalla stessa comunicazione che l'Autorità Inquirente inviò al Ministero, al fine di segnalare l'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio: ivi infatti si affermava che [REDACTED] era stato sottoposto a procedimento disciplinare "per la medesima vicenda" (p. 19);

e) ritenendo il contrario, la Sezione Disciplinare aveva travisato il contenuto del provvedimento di archiviazione del 2.1.2015 (p. 29); aveva adottato una decisione contrastante con gli atti a disposizione (p. 32); ed era comunque incorsa in un vizio motivazionale (p. 34-35);

f) una seconda contestazione disciplinare per i medesimi fatti non può essere giustificata dal solo fatto che il titolare dell'azione disciplinare li abbia valutati in modo difforme rispetto a quanto ritenuto in precedenza (p. 41).

#### 1.1. Il motivo è infondato.

L'ampia illustrazione del motivo, riguardata nel suo nucleo essenziale, si riduce a ciò: la sentenza impugnata avrebbe violato il principio del *ne bis in idem*, ritenendo procedibile un'azione disciplinare ormai preclusa; ed avrebbe per di più sorretto la propria decisione con argomenti illogici ed incoerenti rispetto agli atti processuali.

#### 1.2. Il motivo si fonda sull'assunto che la Sezione Disciplinare avrebbe violato l'art. 16, comma 5-bis, d.lgs. n. 109 del 2006.

Tale norma dispone che *"il Procuratore generale presso la Corte di cassazione procede all'archiviazione se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-bis o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al Ministro della giustizia, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere la trasmissione di copia degli atti e, nei sessanta giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione (...).*





*Il provvedimento di archiviazione acquista efficacia solo se il termine di cui sopra sia interamente decorso senza che il Ministro abbia avanzato la richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale davanti alla sezione disciplinare (...)"*.

1.4. Questa Corte, nell'interpretare tale previsione, ha stabilito una regola ed un'eccezione.

La regola è che il provvedimento di archiviazione previsto dall'art. 16, comma 5-*bis*, del d.lgs. n. 109 del 2006, rimesso al potere discrezionale del P.G. presso la Corte di Cassazione, *"non assume il carattere della definitività peculiare delle pronunce giurisdizionali aventi contenuto decisorio, e può, invece, essere successivamente revocato dallo stesso organo che l'ha emesso"* (Sez. U, Sentenza n. 26809 del 19/12/2009).

L'eccezione a tale regola è che il potere di revoca non può essere esercitato *quomodolibet*, ma presuppone l'emersione di "nuovi elementi" (Sez. U, Sentenza n. 14664 del 05/07/2011).

1.5. Il ricorrente contesta che il provvedimento di rinvio a giudizio, di per sé, possa costituire un "fatto nuovo" e giustificare la riapertura d'un procedimento disciplinare già archiviato, in special modo quando al momento della pregressa archiviazione la Procura Generale aveva già a disposizione i medesimi elementi in base ai quali, in seguito, verrà chiesto e disposto il rinvio a giudizio.

La tesi non può essere condivisa.

Il ricorrente è nel vero quando afferma che la Procura Generale non potrebbe pretendere di riesumare un procedimento disciplinare archiviato sol perché, *re melius perpensa*, si sia convinta di poter qualificare diversamente i fatti già oggetto della prima archiviazione. Ma nel caso di specie la Procura Generale ha riaperto il procedimento disciplinare non per effetto di un mero "ripensamento", ma in conseguenza del rinvio a giudizio dell'incolpato: e il rinvio a giudizio costituisce effettivamente quel "fatto nuovo" che, secondo la già ricordata decisione di Cass. S.U. 14664/11, consente la revoca dell'archiviazione.





Ciò per le ragioni che seguono.

1.6. Il rinvio a giudizio è un atto processuale, e l'atto processuale è un atto giuridico. L'atto giuridico può produrre due ordini di effetti.

Talora vengono in rilievo gli effetti che esso produce in modo diretto *ope legis*: così, ad es., una sentenza penale di condanna a pena detentiva può produrre l'effetto dell'interdizione legale; una sentenza civile di condanna o la stipula d'un contratto determinano il sorgere d'una obbligazione.

Gli atti giuridici possono produrre tuttavia anche effetti indiretti, allorché siano previsti dalla legge quali *elementi costitutivi* di altre fattispecie. In tal caso essi rilevano non come *atti*, ma come *fatti*. Così, ad es., il compimento d'un atto pregiudizievole al creditore è presupposto dell'esercizio dell'azione revocatoria, ma giammai potrebbe dirsi che l'azione revocatoria sia l'effetto dell'atto pregiudizievole.

1.7. In materia di illeciti disciplinari commessi da magistrati, l'art. 4 d. lgs. 109/06 prevede che costituiscano illecito disciplinare varie condotte "conseguenti a reato". Tra esse, per i fini che qui rilevano:

a) le condotte per le quali il magistrato sia stato condannato in sede penale con sentenza irrevocabile [art. 4, lettere (a), (b) e (c)];

b) le condotte costituenti reato, "anche se" l'azione penale non può essere iniziata [art. 4, lettera (c)].

Da questa distinzione si traggono due corollari.

Il primo è che tanto la condanna in sede penale, quanto la commissione d'un fatto astrattamente qualificabile come reato, sul piano disciplinare rilevano non quali atti, ma quali fatti costitutivi della fattispecie astratta "illecito disciplinare".

Il secondo corollario è che l'esercizio dell'azione penale muta la natura del capo di incolpazione. Se, infatti, essa non fosse esercitata, al magistrato potrebbe ascriversi solo l'illecito di cui all'art. 4, lettera (d), d. lgs. 109/06. Ma una volta esercitata l'azione penale il titolo dell'incolpazione dovrebbe essere ben diverso, in quanto rientrante nelle previsioni di cui all'art. 4, lettere (a), (b) o (c).







L'esercizio dell'azione penale, in definitiva, non è un mero esercizio di qualificazione giuridica della condotta, ma è un fatto oggettivo che rileva come elemento discretivo tra i vari tipi di illecito disciplinare, e dal quale dipende il titolo dell'incolpazione.

Essa dunque può ben costituire uno di quegli "elementi di novità" che, secondo Cass. S.U. 14664/11, consentono la revoca del provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare.

## 2. Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di decadenza dell'esercizio del potere disciplinare.

Nell'illustrazione del motivo si sostiene che:

-) il *dies a quo* di decorrenza del termine decadenziale annuale di cui all'art. 15 d. lgs. 109/06, per l'esercizio dell'azione disciplinare, iniziò a decorrere dal momento in cui la Procura Generale presso la Corte di cassazione ricevette dalla Procura Generale presso la Corte d'appello di [REDACTED] le richieste informazioni sul procedimento penale a carico di [REDACTED] (data genericamente individuata in "ottobre 2014", in realtà era l'11.11.2014);

-) quando fu esercitata l'azione disciplinare (8.6.2016) il termine annuale era dunque spirato;

-) il termine suddetto non fu sospeso dal rinvio a giudizio di [REDACTED] (26.10.2015), perché il rinvio a giudizio fu disposto per un *fatto diverso* rispetto a quello oggetto dell'incolpazione.

2.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

La sentenza impugnata riferisce che la notizia circostanziata dell'illecito disciplinare fu acquisita dalla Procura Generale l'11.11.2014 (cfr. sentenza impugnata, p. 5, primo capoverso, e p. 20, *passim*).

Aggiunge tuttavia che, a quella data, il procedimento predisciplinare già iniziato a carico di [REDACTED] era sospeso, poiché la Procura di [REDACTED] (che procedeva inizialmente per il reato di calunnia) aveva opposto il segreto istruttorio.





Sicché il termine annuale di cui all'art. 15 d. lgs. 109/06 poté iniziare a decorrere solo quando la Procura Generale, col medesimo provvedimento, contemporaneamente revocò la sospensione e dispose l'archiviazione (2.1.2015).

Il termine di decadenza iniziò pertanto a decorrere dal 2.1.2015, e fu poi sospeso *ope legis* per effetto del rinvio a giudizio di [REDACTED] (26.11.2015). Sicché, quando fu esercitata l'azione disciplinare (8.6.2016) il termine annuale non era decorso.

2.3. Il secondo motivo di ricorso innanzitutto prescinde da questa motivazione. In particolare, nulla osserva sull'affermazione per cui il termine decadenziale iniziò a decorrere il 2.1.2015 per effetto della precedente sospensione disposta dal Procuratore Generale. E dunque in questa parte è inammissibile.

2.4. Nella parte, poi, in cui sostiene che il rinvio a giudizio di [REDACTED] non sospese il termine decadenziale annuale, il motivo è infondato. [REDACTED] fu incolpato per avere falsamente accusato una collega di voler decidere un processo per convenienza, e non secondo legge. E fu rinviato a giudizio per lo stesso fatto. La circostanza che nell'incolpazione si facesse riferimento preciso alla misura dell'utilità economica promessa alla persona calunniata, e nel rinvio a giudizio no, costituiva un elemento di dettaglio, irrilevante per sostenere che incolpazione e imputazione fossero difformi.

3. Col terzo motivo (pp. 49 e ss. del ricorso) il ricorrente deduce che la Sezione Disciplinare non avrebbe potuto condannare [REDACTED] per averlo già prosciolto con ordinanza 21.1.2021 n. 8.

Il motivo è illustrato con argomenti così riassumibili:

-) in sede penale a [REDACTED] furono attribuiti in primo grado due reati: a) avere falsamente accusato [REDACTED] d'un abuso d'ufficio ("capo A"); b) avere falsamente accusato [REDACTED] di corruzione ("capo B");





-) per gli stessi fatti, gli furono conseguentemente contestati *due* illeciti disciplinari, anch'essi distinti in "Capo A" e "Capo B";

-) in sede penale la condanna per il "capo A" fu annullata senza rinvio dalla Cass. pen., sez. VI, 30.4.2020 n. 13540;

-) la Procura Generale, preso atto dell'assoluzione dal "capo A" (falsa accusa di un abuso d'ufficio), con atto del 1.6.2020 chiese alla Sezione Disciplinare di archiviare *tutte e due* le contestazioni disciplinari;

-) la Sezione Disciplinare con ordinanza n. 8/2021 provvede in conformità, ed archiviò *tutte e due* le contestazioni disciplinari;

-) l'ordinanza 8/2021 fu in seguito corretta *ex officio* con ordinanza 77/2021, previa qualificazione come "errore materiale" dell'omessa precisazione che l'archiviazione veniva disposta per il solo "Capo A", e non anche per l'incolpazione di cui al "Capo B".

Esposti questi fatti, il ricorrente conclude osservando che la Sezione Disciplinare avrebbe condannato [REDACTED] per un fatto dal quale era già stato prosciolto; e che in ogni caso l'eventuale errore commesso nell'ordinanza 8/21 costituiva un errore di giudizio, e non un errore materiale.

### 3.1. Il motivo è inammissibile.

L'ordinanza 77/21 del CSM è un provvedimento decisorio, formalmente qualificato "correzione di errore materiale".

Qualsiasi vizio di quel provvedimento, pertanto, si sarebbe dovuto far valere impugnando l'ordinanza 8/21 così come corretta dalla successiva ordinanza 77/21. Sicché, una volta divenuta inoppugnabile la statuizione ivi contenuta, correttamente la Sezione Disciplinare ha escluso la violazione del principio *ne bis in idem*.

Resta solo da aggiungere che l'ordinanza 77/21 non fu un "provvedimento endoprocedimentale", per il quale sarebbe consentita una impugnazione differita.

### 4. Il quarto motivo.

Il quarto motivo contiene tre censure, una subordinata all'altra.





#### 4.1. (A) Prima censura.

Con una prima censura (pp. 60-63) il ricorrente sostiene una tesi così riassumibile:

-) nella udienza finale di discussione, il Procuratore Generale "chiese di modificare" l'incolpazione ascritta a [REDACTED] chiese, in particolare, che l'incolpazione fosse qualificata non più ai sensi dell'art. 4 lettera (d) d. lgs. 109/06, ma ai sensi dell'art. 4 lettera (a);

-) tuttavia se un Procuratore Generale intende modificare una contestazione disciplinare può e deve farlo direttamente, non certo "chiedere al giudice" di modificare l'incolpazione;

-) sicché quella richiesta si sarebbe dovuta interpretare come *richiesta di proscioglimento* per la contestazione formulata ex art. 4, lettera (d), d. lgs. 109/06.

4.1.1. Questa prima censura è manifestamente infondata. Essa infatti si fonda su argomenti puramente terminologici, trascurando i fatti. Ed i fatti sono che il procedimento disciplinare, iniziato quando l'incolpato era sottoposto a procedimento penale, si concluse nove anni dopo, quando l'incolpato era stato nelle more condannato.

La richiesta del Procuratore Generale non poteva dunque che qualificarsi come una mera istanza di sussunzione dell'addebito nella corretta categoria giuridica.

E', per contro, insostenibile che il Procuratore Generale, chiedendo al giudice di qualificare l'incolpazione come "ex art. 4, lettera (a), d. lgs. 109/06", abbia per tal via manifestato la volontà di chiedere il proscioglimento dell'incolpato da ogni addebito.

#### 4.2. (B) Seconda censura.

Con una seconda censura (pp. 63-66) il ricorrente deduce che la Sezione Disciplinare avrebbe violato il principio di necessaria correlazione tra incolpazione e condanna. Illustra questa doglianza così argomentando:





-) il Procuratore Generale può modificare l'imputazione "nel corso dell'istruttoria", ex art. 516 c.p.p.;

-) nel caso di specie la modifica avvenne dopo la chiusura dell'istruttoria, e durante la discussione;

-) *ergo*, la modifica non era consentita, e la Sezione Disciplinare non poteva condannare l'incolpato per l'illecito di cui all'art. 4, lettera (a), d. lgs. 109/06.

4.2.1. Anche la seconda censura è infondata.

E' infatti pacifico che la Sezione Disciplinare può, ai sensi dell'art. 521, comma 1 c.p.p. e con la sentenza di condanna, qualificare diversamente in diritto i fatti contestati nel capo d'incolpazione, purché essi non siano radicalmente immutati nei loro elementi essenziali rispetto all'accusa originaria, mercé l'introduzione di elementi eterogenei rispetto ai quali non sia stata data all'incolpato la possibilità di difendersi adeguatamente in giudizio (*ex multis*, Sez. U, Sentenza n. 28263 del 09/10/2023, Rv. 669272 - 01).

#### 4.3. (C) Terza censura.

Con una terza censura (pp. 67-69) il ricorrente invoca, sotto ulteriore profilo, la decadenza annuale dall'esercizio del potere disciplinare. Sviluppa una tesi così riassumibile:

-) l'elemento fattuale che ha giustificato la modifica della contestazione fu rappresentato dalla irrevocabilità della sentenza penale di condanna per il reato di calunnia;

-) la condanna penale divenne irrevocabile il 21.1.2020, per effetto della pronuncia della Corte di cassazione 13540/20;

-) di conseguenza era da quella data che doveva farsi decorrere l'anno per contestare l'illecito di cui all'art. 4, lettera (a), d. lgs. 109/06.

4.3.1. La censura è infondata per più ragioni. La più evidente (ed assorbente) è di natura logica, prima ancora che giuridica: costituisce infatti





una aporia zenoniana pretendere che il termine di decadenza decorra nella pendenza del giudizio da iniziare a pena di decadenza.

#### 5. Il quinto motivo.

Col quinto motivo la sentenza è censurata nella parte in cui ha ritenuto congrua la sanzione della rimozione, ed è manifestamente inammissibile in quanto censura un apprezzamento riservato al giudice di merito ed adeguatamente motivato.

Infatti il fondamentale parametro in base al quale commisurare l'entità della sanzione disciplinare è la persistenza dell'idoneità a svolgere le funzioni, valutazione che nel caso di specie la sentenza impugnata non ha trascurato di compiere, con larghezza di argomenti (pp. 24-26 della sentenza impugnata).

6. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimiate.

6.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

#### **Per questi motivi**

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, addì 9 luglio 2024.





Numero registro generale 25023/2023  
R.G.N. 25023/23

Numero di atti 2637/2024

Numero di raccolta generale 26371/2024

Data pubblicazione 10/10/2024

Il consigliere estensore  
*(Marco Rossetti)*

Il Presidente  
*(Margherita Cassano)*

Firmato Da: MARGHERITA CASSANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ed9b77d5de74de6 - Firmato Da: PAOLA FRANCESCA CAMPOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 42c149f181087c6  
Firmato Da: MARCO ROSSETTI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 19dfdda6d0b4274a2684024116b8c5ec

